

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1087/2011 DELLA COMMISSIONE****del 27 ottobre 2011****recante modifica del regolamento (UE) n. 185/2010 che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile per quanto concerne i sistemi per il rilevamento di esplosivi****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 185/2010 della Commissione, del 4 marzo 2010, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile <sup>(2)</sup>, contiene norme relative ai sistemi per il rilevamento di esplosivi.
- (2) I metodi e le tecnologie di rilevamento degli esplosivi evolvono nel tempo. In sintonia con l'evoluzione delle minacce all'aviazione civile, gli sviluppi tecnologici e l'esperienza operativa a livello di Unione e mondiale, è

opportuno che la Commissione riveda le disposizioni tecnologiche e operative relative ai sistemi per il rilevamento di esplosivi.

- (3) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 185/2010.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza dell'aviazione civile, istituito dall'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 300/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (UE) n. 185/2010 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2011

*Per la Commissione*  
*Il presidente*

José Manuel BARROSO

<sup>(1)</sup> GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72.

<sup>(2)</sup> GU L 55 del 5.3.2010, pag. 1.

## ALLEGATO

Al capitolo 12 dell'allegato del regolamento (UE) n. 185/2010 il punto 12.4.2 è sostituito dal seguente:

«12.4.2. **Standard applicabili agli EDS**

- 12.4.2.1. Sono previsti tre standard per gli EDS. I requisiti dettagliati di tali standard sono stabiliti in una decisione separata della Commissione.
- 12.4.2.2. Tutti gli EDS devono soddisfare lo standard 1.
- 12.4.2.3. Lo standard 1 scade il 1° settembre 2012.
- 12.4.2.4. L'autorità competente può autorizzare il proseguimento dell'utilizzo degli EDS di standard 1 installati tra il 1° gennaio 2003 e il 1° settembre 2006 fino al 1° gennaio 2014 al più tardi.
- 12.4.2.5. Lo standard 2 è applicato a tutti gli EDS installati a partire dal 1° gennaio 2007, tranne in caso di contratto di installazione di EDS di standard 1 stipulato prima del 19 ottobre 2006.
- 12.4.2.6. Tutti gli EDS devono soddisfare lo standard 2 entro il 1° settembre 2012, eccetto in caso di applicazione del punto 12.4.2.4.
- 12.4.2.7. Lo standard 2 scade il 1° settembre 2020.
- 12.4.2.8. L'autorità competente può autorizzare il proseguimento dell'utilizzo degli EDS di standard 2 installati tra il 1° gennaio 2011 e il 1° settembre 2014 fino al 1° settembre 2022 al più tardi.
- 12.4.2.9. L'autorità competente che autorizzi il proseguimento dell'utilizzo degli EDS di standard 2 a partire dal 1° settembre 2020 deve informarne la Commissione.
- 12.4.2.10. Lo standard 3 è applicato a tutti gli EDS installati a partire dal 1° settembre 2014.
- 12.4.2.11. Tutti gli EDS devono soddisfare lo standard 3 entro il 1° settembre 2020, eccetto in caso di applicazione del punto 12.4.2.8.»
-